

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

E

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

Seduta n. 22

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

3^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

(Notturna)

**Presidenza del presidente della Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori**

BUCCIERO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) **TARDITI ed altri.** – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati*

(902) **GENTILE ed altri.** – *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) **CALLEGARO.** – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) **BUCCIERO.** – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) **Paolo DANIELI ed altri.** – *Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 6, 7 e passim

BAIO DOSSI, relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori . . . 3, 9, 15

BOREA (UDC) 9

CALLEGARO (UDC) 7, 8

CALVI (DS-U) 6, 8, 9 e passim

GUBETTI, relatore per la 2^a Commissione . . . 5, 8, 9 e passim

* LEGNINI (DS-U) 13, 15

MAGISTRELLI (Mar-DL-U) 3, 8, 12

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia 15, 16

TIRELLI (LP) 5

ZANCAN (Verdi-Un) 7, 8, 9 e passim

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 21,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) *TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati*

(902) *GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) *CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) *BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) *Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3537, 902, 1036, 1276 e 2253, sospesa nella seduta del 14 dicembre scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Vorrei lasciare agli atti le mie osservazioni al riguardo. Interverrò poi in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Le ricordo, relatrice, che se lascerà agli atti le sue osservazioni saranno acquisite dagli Uffici ma non compariranno nei Resoconti della seduta.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Preferirei sentirle questa sera, prima dell'inizio dell'esame delle proposte emendative.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. D'accordo, allora svolgerò il mio intervento in modo conciso.

Nelle due precedenti sedute, da parte di tutti i colleghi che sono intervenuti, è stato espresso apprezzamento sullo scopo che intende perseguire questo provvedimento, così come unanime è stato il malcontento per le condizioni dei minori in caso di separazione. Tutti abbiamo

espresso l'urgenza di un intervento legislativo. Abbiamo, quindi, la possibilità di intervenire in merito attraverso un provvedimento.

Sono stati però espressi, soprattutto da parte di alcuni colleghi, dubbi e perplessità su punti importanti del provvedimento: sulla casa familiare, sul tribunale competente, sull'assegno a favore del figlio maggiorenne e sulle disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di *handicap*.

Per quanto riguarda il tema della casa familiare, voglio dire senza equivoci che alcune osservazioni sono condivisibili, se si considera la stessa quale luogo in cui la famiglia si congiunge, dove tutti gli aspetti della quotidianità affettiva prendono forma, dove il figlio trova il suo *habitat* capace di farlo crescere e di costituire un punto di riferimento. Tuttavia, l'interpretazione data dai colleghi sembra dimostrare che, nel caso di una nuova convivenza o di un nuovo matrimonio, venga applicata automaticamente la legge; la questione, invece, non sembra da porre in questo modo, non appare questa l'interpretazione riconosciuta dalla giurisprudenza ed anche da autorevoli civilisti, che si sono espressi sulla materia. Quindi, non è automatico il venire meno della possibilità di abitare da parte di uno dei due coniugi nel caso in cui si venga a creare un nuovo matrimonio o una nuova relazione. È comunque da escludere, quindi, che il giudice che riesaminerà il provvedimento di assegnazione si basi solo sulla mera realtà dei fatti, ovvero sulla prova di una effettiva convivenza *more uxorio* o di un avvenuto matrimonio. L'interesse, che è precisato anche nella prima parte dell'articolo 155-*quater*, riguarda soprattutto la tutela del minore e della sua tranquillità psico-fisica e comunque per questa tranquillità e per la sua crescita ed educazione resta sempre più importante il rapporto con l'altro genitore.

Per ciò che concerne il riferimento che è stato fatto all'articolo 2643 del codice civile, in particolare sull'opponibilità ai terzi degli atti trascritti, in verità il nuovo articolo 155-*quater* del codice civile stabilisce che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643». Questo per dire che il provvedimento di trascrivibilità serve per rafforzare e per dare la certezza del diritto sempre al minore.

Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento versato direttamente al maggiorenne non autosufficiente, occorre precisare che questi dalla legge è ritenuto capace di agire e dunque in grado di porre in essere atti rilevanti a livello giuridico, in quanto emancipato. Il diritto del figlio ad ottenere un apporto economico trova la sua *ratio* nello stesso concetto di famiglia, associazione naturale che provvede al proprio sostentamento e collabora secondo principi solidaristici. Il genitore perde il ruolo di co-affidatario, in forza della maggiore età raggiunta dal figlio, ma mantiene, ovviamente le proprie responsabilità.

Per ciò che concerne la disciplina dei soggetti portatori di *handicap*, si deve optare per un rinvio formale alle leggi specifiche per tali soggetti, in particolare alla legislazione del lavoro dei portatori di *handicap*, (così come menzionato nel secondo comma del nuovo art. 155 *quinques*), coniugandolo con le disposizioni dettate per i figli minori. L'accostamento

del portatore di *handicap* con il minore è dovuta alla maggiore tutela che si vuole operare verso questi soggetti, non in grado di poter esperire pienamente i loro diritti. Infatti, l'applicazione del dettato normativo deve considerare il grado di non autosufficienza del soggetto e la ridotta capacità dello stesso di svolgere, pienamente o parzialmente, un'occupazione capace di garantire un reddito adeguato al proprio sostentamento.

Per ciò che concerne il Tribunale competente, le obiezioni mosse non tengono conto che la normativa che continuerà ad essere applicata sarà quella presente nelle Sezioni II e III del Libro primo codice di procedura civile.

In conclusione, ribadisco l'esigenza di approvare il disegno di legge in titolo senza modifiche al fine di consentire il completamento dell'*iter* legislativo in questione entro la legislatura in corso. Permettetemi però di sottolineare che, anche base delle osservazioni svolte dai colleghi durante la discussione generale, alcuni degli emendamenti presentati (sui quali entreremo nel merito più avanti) sono, dal punto di vista giuridico e tecnico, corretti per l'interpretazione della legge. Chiedo, quindi, che possano essere utilizzati come strumento interpretativo per l'applicazione della legge, perché servirebbero a chiarire il lavoro che stiamo facendo.

TIRELLI (*LP*). Con riferimento all'intervento testé svolto dalla collega Baio Dossi non mi è chiaro il passaggio in cui si dice che si vogliono considerare gli emendamenti utili per un'interpretazione della legge. Le uniche opzioni possibili in caso di presentazione di emendamenti, ove gli stessi non siano approvati, sono quelle di respingerli, ritirarli o procedere ad una loro trasformazione in ordini del giorno. Non si possono considerare uno strumento di interpretazione delle norme in esame.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. In qualità di relatore osservo che sono stati presentati 104 emendamenti, dei quali solo 4 sono stati dichiarati inammissibili.

Molti degli emendamenti presentati, come ha già avuto modo di dire la collega Baio Bossi, sono tecnicamente molto pregevoli e non ho difficoltà ad ammettere che potrebbero, in taluni casi, migliorare nettamente l'attuale stesura del disegno di legge anche se, come ho già avuto modo di dire nella mia relazione, spesso il meglio è nemico del bene.

Anche se teoricamente questa soluzione sarebbe da preferire, renderebbe di fatto impossibile l'approvazione del provvedimento stesso, non essendoci tempo a sufficienza per discutere e votare ogni singolo emendamento in modo da arrivare alla conclusione nei tempi che ci sono concessi. Si consideri poi che anche l'approvazione di un solo emendamento non lascerebbe il tempo necessario alla Camera dei deputati di riesaminare il disegno di legge. Nel caso in cui si volesse discutere, anche brevemente, di questi 100 emendamenti, che certamente lo meriterebbero in quanto assolutamente validi, non ci sarebbe più il tempo necessario per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Come ho già avuto modo di dire nell'ambito della mia relazione in merito al fatto che questo provvedimento è di particolare rilevanza e comunque va nella giusta direzione, non si dovrebbe perdere l'occasione di approvare il testo in esame in questa legislatura anche perché – ed invito tutti i colleghi a meditare sulle mie parole – rispetto ai notevoli cambiamenti che si intendono introdurre, credo che il provvedimento necessiti comunque di una sperimentazione sul campo. Le leggi divine saranno sicuramente eterne, ma quelle umane lo sono molto meno. La legge concepita dall'uomo è soggetta a cambiamenti continui e richiede dunque un continuo adattamento oltre ad un'interazione tra il contenuto della legge, la sua applicazione e i risultati di tale applicazione.

Di conseguenza, una volta approvato il disegno di legge, sarà necessario procedere comunque ad una fase di sperimentazione sul campo in modo che nell'ambito della prossima legislatura sarà possibile valutare gli aspetti che hanno funzionato bene rispetto a quelli che necessitano ancora di una messa a punto.

Pertanto, in conclusione invito tutti i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati a prescindere da considerazioni di merito sulle quali non mi sembra il caso di entrare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge 3537, già assunto come testo base per i nostri lavori.

Dichiaro improponibili per estraneità all'oggetto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Propongo quindi di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati in ordine ai vari articoli e, successivamente, di acquisire in ordine agli stessi il parere dei relatori e del rappresentante del Governo, rinviando la votazione in attesa del parere della 5^a Commissione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

CALVI (*DS-U*). Ho molte perplessità su quanto testé detto dal collega Gubetti, pur rendendomi disponibile ad accogliere parzialmente il suo invito, perché il discorso da lui proposto è valido nel caso in cui si proceda ad una sperimentazione della norma non sottoposta a modifiche. Siccome però in realtà continuiamo ad avere alcune piccole riserve rispetto al disegno di legge in quanto tale, vorrei ribadire quanto già detto nella scorsa seduta.

Anche se è mia intenzione ritirare la maggior parte degli emendamenti presentati, ritengo di doverne comunque mantenere alcuni, se non altro perché rimanga traccia di queste proposte agli atti e nella speranza che, in caso di approvazione del provvedimento, nella prossima legislatura si abbia contezza del fatto che questa Commissione aveva dato specifiche indicazioni, anche se poi ha deciso di votare a favore. Certo l'idea di approvare un provvedimento per far passare un principio mi sembra quanto meno stravagante. L'approvazione di una legge è finalizzata alla sua ap-

plicazione mentre la lettura dei principi sarà affidata certamente ad altri e non a chi è chiamato a darne applicazione.

Quando lei mi darà la parola in tal senso, signor Presidente, le anticipo che farò conoscere alla Commissione gli emendamenti che intendo ritirare e quelli sui quali intendo invece procedere all'illustrazione in funzione del voto.

PRESIDENTE. Sulla base delle motivazioni richiamate dal senatore Calvi, confermo la mia disponibilità al ritiro degli emendamenti a mia firma, purché ne rimanga traccia agli atti attraverso l'illustrazione.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti si potrà successivamente accedere al loro ritiro e infine passare al voto finale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, non intendo ritirare i tre emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da me presentati non incidono sul merito, ma hanno soltanto valenza tecnico-processuale. Mi pare di aver capito che gli emendamenti che i senatori Calvi e Zancan intendono mantenere hanno pressappoco la stessa natura di quelli da me presentati.

Personalmente sono pronto a ritirare gli emendamenti da me presentati, a patto però che tutti facciano lo stesso. In caso contrario, un ritiro parziale non avrebbe molto senso.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, le ripeto che io non intendo ritirare i tre emendamenti che ho presentato.

CALLEGARO (*UDC*). Oltre a quello presente nel provvedimento in esame, ho presentato un disegno di legge analogo già nella precedente legislatura. Credo, quindi, di essere il primo a ritenere che il provvedimento debba essere approvato senza ulteriori dilazioni, perché ritengo sia estremamente importante: non sto a precisare i motivi, in quanto l'ho già fatto in discussione generale, ma anche perché sono intuitivi e comprensibili da tutti.

Ricordo, però, che avevo presentato alcuni emendamenti al provvedimento al nostro esame che ho poi ritirato prima dell'inizio della seduta, nella consapevolezza che attesa l'imminente fine della legislatura non sussistono più i tempi per un congruo esame degli stessi. In particolare, ce n'erano due che ritenevo estremamente importanti: il primo riguardava la trascrivibilità e la opponibilità dell'ordinanza di assegnazione della casa, fatto – questo – che si presta a speculazioni da parte di debitori incalliti; il secondo riguardava l'assegno alimentare da versare direttamente all'interessato maggiorenne, in quanto mi sembrava eccessivo quanto previsto e avevo proposto questa modificazione in cui precisavo che si dovesse trattare di maggiorenni meritevoli. Per cui – ripeto – ritenevo importanti le proposte modificative, ma ritengo molto più importante il fatto che

questo provvedimento sia approvato: in futuro si potrà intervenire per migliorarlo.

Avevo già ritirato tutti i miei emendamenti, atteso il fatto che siamo in prossimità della fine della legislatura e che non sussistono più i tempi per un congruo esame degli stessi. Tuttavia, al solo fine di consentire comunque la loro pubblicazione in allegato ai Resoconti, chiedo di essere autorizzato a ripresentarli.

PRESIDENTE. Propongo alle Commissioni riunite di autorizzare il senatore Callegaro a ripresentare gli emendamenti che aveva ritirato prima dell'inizio della seduta. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, do dunque per illustrati gli emendamenti 1.53, 1.55, 1.62 e 2.15 e nel contempo li ritiro.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, posso elencare gli emendamenti che intendo mantenere?

PRESIDENTE. Vorrei che tutti facessero in questo modo.

CALVI (*DS-U*). Ritiro tutti gli emendamenti presentati a firma Mari-tati, Calvi, Ayala, Fassone, Legnini, Vittoria Franco, Rotondo, Acciarini, Di Girolamo, Stanisci ed altri, tranne i seguenti: 1.36, 1.38, 1.43, 1.48, 1.51, 1.64, 1.70, 2.1 e 2.12.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.8, 1.14 e 1.15. Questi sono gli emendamenti ritirati, quindi adotto un procedimento contrario a quello che ha usato il senatore Calvi.

PRESIDENTE. Ricordo che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a. Possiamo quindi limitarci soltanto all'illustrazione degli emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Se si procedesse con le votazioni, potrei fare qualche dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non possiamo votarli.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Signor Presidente, tutti coloro che intendevano ritirare i propri emendamenti sono già intervenuti?

PRESIDENTE. L'ho chiesto e nessun altro è intervenuto. D'altra parte, per quanto mi riguarda ho già dichiarato di essere disposto a ritirare tutti gli emendamenti che ho presentato, a patto che lo facciano anche tutti gli altri colleghi, altrimenti è inutile. Questa mia disponibilità decade nel momento in cui c'è qualcuno che invece intende mantenerli. Peraltro, nel mio caso si tratta di proposte emendative estremamente tecniche e non di contenuto.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Signor Presidente, intervegno brevissimamente, per invitare i presentatori al ritiro dei propri emendamenti, esprimendo sin d'ora – in caso di non accoglimento di questa mia richiesta – parere contrario su di essi.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore Gubetti non perché alcuni emendamenti non consentirebbero di rendere più chiaro il testo al nostro esame, ma solo per un motivo tecnico-politico. Considerato che la Camera dei deputati ha tenuto fermo il provvedimento per ben quattro anni, il Senato è purtroppo costretto ad una scelta forzata dal punto di vista politico, tale però da consentire di salvaguardare, modificandola, una prassi giuridica.

A questo proposito vorrei ricordare che nei giorni scorsi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato una circolare indirizzata ai presidi nella quale si chiedeva agli stessi di far visionare ad entrambi i genitori separati il giudizio scolastico del figlio. Tale episodio rappresenta l'ulteriore conferma dell'urgenza di intervenire rispetto a tale questione.

PRESIDENTE. Potrebbe però anche trattarsi di una prassi interpretata male da qualche preside che non conosce a fondo la materia.

BOREA (*UDC*). In qualità di copresidente intendo pianificare il lavoro della Commissione. Dal momento che ancora deve pervenire il parere delle competenti Commissioni sugli emendamenti, la Commissione potrebbe già, nel caso in cui si procedesse al ritiro degli stessi, approvare definitivamente in questa seduta, disponendo del parere sul testo originario, il testo di legge in esame.

CALVI (*DS-U*). Questa fase è già stata superata, caro collega, nel senso che alcuni emendamenti non saranno ritirati.

BOREA (*UDC*). È sempre possibile rimeditare le decisioni assunte per arrivare ad una soluzione diversa.

Se non c'è una disponibilità in tal senso, invito il collega Zancan a non lamentarsi del fatto di non poter partecipare ai lavori che si svolgeranno nella prossima settimana.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il problema non è legato al fatto che io sia presente o no la settimana prossima, quanto piuttosto alla possibilità, in attesa del parere delle competenti Commissioni di merito, di illustrare gli emendamenti da me sottoscritti.

CALVI (*DS-U*). Se si procedesse ora ad una breve illustrazione degli emendamenti che non si intende ritirare, si potrebbe nella giornata di do-

mani, una volta acquisito il parere delle Commissioni di merito, votare definitivamente il provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Calvi è ancorata al senso di responsabilità di ciascuno. Sono assolutamente convinto del fatto che lei procederà ad una breve illustrazione, ma certo non posso prevedere ora se gli altri colleghi faranno lo stesso.

Resta il fatto che i miei emendamenti possono intendersi sin d'ora già illustrati, secondo le motivazioni che già avevo avuto modo di indicare inizialmente.

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'emendamento 1.50 non mira soltanto a migliorare la forma giuridica del testo, ma a battere in breccia la sostanza della legge. Colleghi, l'articolo 155-*quater* prevede innanzi tutto che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Questa è una norma cardine assolutamente condivisibile. Si dice poi che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.

In proposito vorrei rilevare, a beneficio della collega Baio Dossi, che nessuna sentenza o parere di luminaire, che non può intervenire rispetto ad un testo che ancora non è stato approvato, può andare contro una lettera del testo chiarissima: infatti, si stabilisce chiaramente che «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio». Ho proposto di sopprimere le parole «o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio» perché l'affido condiviso non può non significare che i coniugi sono separati ma in ogni caso hanno diritto di condurre la loro vita in modo autonomo e separato senza essere spiati o disturbati dall'altro coniuge, a prescindere da quale dei coniugi è chiamato in causa.

Si potrebbero infatti determinare situazioni in cui il coniuge (marito o moglie che sia), con la scusa di aver visto per alcune sere di seguito uscire dalla casa del coniuge una persona terza, magari inventando qualche particolare scabroso, darà luogo ad un'istanza presso il giudice; ciò comporterà un contenzioso rispetto al quale le donne, per non correre il rischio di essere spiate rispetto alla propria sfera privata, potrebbero sentirsi costrette a stringere le loro giuste relazioni in luoghi alternativi alla casa di abitazione.

Questa è una situazione inaccettabile, trattandosi di una violazione dei diritti principalmente della donna ma anche dell'uomo. Il coniuge non assegnatario dei figli, per lo più il marito, può legittimamente mantenere un *harem* e vedere i figli magari durante i weekend senza che alcuno abbia da obiettare mentre la donna, che sgobba dalla mattina alla sera per allevare e dare da mangiare ai figli, nel caso in cui abbia una relazione, si deve comportare nel modo che ho descritto. Vorrei che queste mie affermazioni restassero agli atti.

L'emendamento 1.67 fa riferimento alla novità, contenuta nel disegno di legge in esame, che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. La norma è solo apparentemente condivisibile perché in realtà mette la donna in una situazione difficile. E' più probabile infatti che sia la donna a dover mantenere il figlio al quale il padre ha dato i soldi. Si potrebbe però verificare il caso in cui il figlio maggiorenne in due sere in discoteca spende l'assegno per intero; la madre a questo punto, per riuscire comunque a mantenere il figlio, anziché andare a pulire una scala di un condominio ne dovrà pulire due. Con il mio emendamento pertanto propongo di aggiungere al testo le parole «impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede a congruo contributo per le spese di mantenimento». Quindi, anche se il papà o la mamma intendono dare il guiderdone al figlio maggiorenne non indipendente economicamente, non devono dimenticare che comunque il loro obbligo primario è di dare l'assegno al coniuge che ha – per così dire – l'obbligo di dargli da mangiare, di vestirlo e di accudire la casa di questo figlio maggiorenne.

Con riferimento all'emendamento 2.14 rilevo che questo provvedimento pecca di astrazione e che non ci si rende affatto conto di quale conflittualità permanente si creerà: i tribunali saranno assolutamente intasati di istanze.

Nel testo del provvedimento si prevede che «a seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:». Con l'emendamento chiedo la soppressione di quanto segue le parole «provvedimenti in vigore». In primo luogo osservo che esiste una precisa norma penale: se un genitore non fa vedere il figlio al proprio coniuge, viola una certa disposizione, riportata agli articoli 388 e 570 del codice penale. Vi rendete conto di cosa potrebbe accadere al genitore (che magari è padre in età attempata, in quanto, come è successo a me a 51 anni, ha avuto una terza figlia) che va davanti al presidente del tribunale sapendo che può essere ammonito o che il giudice può «disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore»? Ma pensate un po' quale – dovrei dire una certa parola, signor Presidente, che non posso pronunciare in questa sede – pasticcio è dover liquidare dei danni ad un minore. A questo punto il giudice deve anche nominare un curatore del minore perché incassi questi soldi, altrimenti il signor giudice non può liquidargli i danni. Inoltre, il giudice può «condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro». L'importo di 75 euro è minore di quello da versare a fronte di una multa per sosta vietata; l'ammontare di 5.000 euro potrebbe anche essere sensibile. Insomma, questi benedetti genitori non possono essere portati sempre davanti ai giudici: l'affido condiviso non significa dover passare le proprie giornate in tribunale. Esi-

stono le norme penali e se si violano le norme penali, è giusto sanzionare; ma in questo caso si tratta di sciocchezze che aumenteranno il contenzioso, che intaseranno i tribunali, che creeranno una situazione di conflittualità permanente.

Per queste ragioni, avendo contenuto al minimo il mio intervento e più precisamente solo ai punti in cui vi sia una questione di merito e non già formale, insisto per il mantenimento degli emendamenti richiamati.

Pur affermando di essere d'accordo sui principi dell'affido condiviso, non può esistere che la Camera dei deputati, dopo aver tenuto una legge per ben quattro anni in giacenza, oggi ci impedisca di emendare questo parto (pur dovendo ricordare quanto tempo ha impiegato Badebec a partorire Pantagruel).

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le chiedo se possiamo rinviare a domani l'illustrazione dei rimanenti emendamenti, avendo dato al senatore Zancan la possibilità di poter svolgere questa sera l'illustrazione dei propri. Propongo che si prosegua domani l'illustrazione.

PRESIDENTE. Il senatore Calvi ha chiesto di poter illustrare i suoi emendamenti.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, come le ho anticipato, manterrò soltanto gli emendamenti 1.36, 1.38, 1.43, 1.48, 1.51, 1.64 e 1.70, 2.1 e 2.12. Si tratta di proposte che tentano di correggere le violazioni formali più evidenti: credo che piccole norme, piccole correzioni, la cui formulazione nella legge è però inaccettabile, potrebbero anche essere accolte per poterle trasmettere immediatamente all'altra Camera.

Ad esempio, non posso non sottolineare il fatto che nello stabilire e statuire l'affido condiviso ci troviamo di fronte ad un provvedimento che si è dimenticato, per così dire, di ristabilire le condizioni dell'affido esclusivo; vale a dire che cancellata la norma esistente e stabilito qual è l'affido condiviso manca la parte relativa all'affido esclusivo. Di qui l'emendamento 1.36 in cui ripetiamo esattamente quanto già c'era nel codice: si ristabilisce la regola secondo cui prioritario è certamente l'affido condiviso, ma qualora vi fosse un affido esclusivo vi sono, per esempio, alcuni diritti dell'altro coniuge: «il coniuge non affidatario partecipa comunque con il coniuge affidatario all'adozione delle decisioni di maggiore interesse (...)». Senza di questo, non si saprebbe cosa accade qualora vi sia un affido esclusivo e si tratta di una dimenticanza molto seria.

Anche circa l'emendamento 1.38, mi chiedo se sia possibile stabilire che il tribunale competente è quello di residenza del minore, mentre sappiamo che in caso di affido condiviso vi sono problemi per individuare la residenza. Con la proposta emendativa che abbiamo presentato stabiliamo in modo certo che «in tal caso è competente il tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto», così come stabilisce il sistema codicistico

del codice di procedura civile. Altrimenti ci troveremo di fronte ad un contenzioso persino sulla competenza territoriale, perché se si volesse resistere all'istanza dell'altro coniuge, si potrebbe immediatamente sollevare una questione che è irrisolvibile perché la legge non stabilisce quale sia il tribunale territorialmente competente.

Abbiamo inoltre presentato l'emendamento 1.48, con il quale prevediamo che «il giudice può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio»; in altre parole, il principio è che il provvedimento può essere revocato se l'assegnatario non abita più in quella casa oppure se ha contratto nuovo matrimonio. Altrimenti, qualora ci fosse una relazione stabile (*more uxorio*, come la si definisce) o una relazione, sia pure temporanea in quel momento – come ricordava poc'anzi il collega Zancan – potrebbe scattare immediatamente la richiesta della revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, il che mi sembra francamente assurdo: non è possibile consentire una cosa di questo genere.

L'emendamento 1.70 concerne l'affidamento dei figli presso terzi. Il provvedimento al nostro esame prevede che l'affido sia solo quello condiviso. In realtà, però, questo non è vero, perché l'affidamento può essere disposto in via esclusiva o anche presso terzi, perché «per gravi motivi o in caso di ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla potestà genitoriale, il giudice competente per la separazione, ovvero il tribunale dei minorenni, nel caso in cui il procedimento prenda avvio al di fuori della separazione dei coniugi (...), può ordinare il collocamento dei figli minori presso terzi ovvero presso un istituto di educazione». Si fa riferimento, per esempio, ai nonni. La vita ha molte sfaccettature e ipotesi, mentre questo provvedimento, in termini molto semplificati, prevede un solo istituto. Dopodiché, per tutto il resto – che invece permane, perché il giudice può stabilire che sia in via esclusiva o presso terzi – non si stabiliscono le linee entro le quali questo provvedimento debba essere mantenuto.

Ho terminato l'illustrazione degli miei emendamenti, ma invito il senatore Legnini ad illustrare la proposta modificativa 2.1.

* LEGNINI (*DS-U*). A prescindere dall'emendamento 1.48 testé illustrato dal collega Calvi, rispetto al quale non mi sembra il caso di aggiungere argomenti ulteriori, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento 2.1 volto a sopprimere l'intero articolo. L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame interviene sul codice di procedura civile introducendo norme processuali innovative. In proposito evidenzio – un rilievo che credo sia abbastanza condivisibile – che si intende modificare norme processuali a distanza di pochi mesi soltanto dall'approvazione della mini-riforma del codice di procedura civile confermata nella legge n. 80 del 2005, recentemente modificata ulteriormente dalla Commissione giustizia del Senato per alcuni aspetti. In questo modo si finisce per intervenire per la terza volta nell'arco di otto mesi su norme di carattere processuale, con norme peraltro discutibili (ad esempio, anche il presidente

Bucciero sottolineava l'anomalia del reclamo con ricorso alla corte d'appello di cui al comma 1 in quanto foriera di rilevanti problemi processuali).

Credo, altresì, invece assolutamente inaccettabile che si approvi una norma come quella contenuta nel secondo capoverso del comma 2, che è già stata oggetto di commenti da parte del senatore Zancan, in base alla quale si introduce un potere del giudice civile assolutamente nuovo e sconosciuto all'ordinamento. Mi riferisco al potere non soltanto di ammonire una parte processuale per un comportamento extraprocessuale – se si trattasse di un comportamento processuale *nulla quaestio* – ma addirittura di condannare ad una sanzione amministrativa.

Ma al di là del merito contenutistico dell'articolo mi preme evidenziare che nel sistema processuale si va ad introdurre una norma sostanziale determinando un *vulnus* inaccettabile al codice di procedura civile. Nel caso in cui venisse approvata una disposizione normativa del genere i processualisti italiani avrebbero ragione di ribellarsi; infatti, da un lato si va ad individuare una condotta o fattispecie da sanzionare assolutamente generica (mi riferisco alle «gravi inadempienze» o agli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento»), dall'altro si individuano sanzioni assolutamente incongrue e generiche che vengono normate all'interno del codice di procedura civile. Ciò non può essere condiviso nel modo più assoluto. Immaginate il contenzioso che originerebbe la disposizione, assolutamente generica e imprecisa, che prevede l'ammonimento del genitore. Potrebbe darsi il caso di due coniugi che, a fronte di un dissenso continuo nella vita quotidiana, si rivolgono continuamente al giudice per ottenere l'ammonimento oppure del coniuge che, in dissenso con l'altro coniuge rispetto ad un atto qualsiasi relativo al figlio minore, si rivolge al giudice per ottenere la condanna ad una sanzione amministrativa. Non s'è mai vista una soluzione simile nel nostro sistema processual-civilistico. Si rifletta bene prima di introdurre un'innovazione del genere.

Vi chiedo, pertanto, quanto meno di sopprimere l'articolo 2 perché altrimenti il mondo del diritto riderà di noi. Non si può concepire una norma del genere che, oltre ad essere inaccettabile sotto il profilo sistematico ed imprecisa sotto il profilo giuridico, sarà causa di un proliferare di contenzioso giudiziario. Chiedo ai colleghi della maggioranza di valutare con particolare attenzione questa norma. È ancora possibile intervenire, quantomeno per eliminare questa disposizione. Altrimenti i tribunali italiani, che già vivono una situazione di difficoltà, saranno inondati di ricorsi.

Tre sono le disposizioni che determineranno una moltiplicazione dei casi di contenzioso: una è quella più generale che attiene alla gestione del rapporto nel caso di affidamento congiunto, un'altra è data dalla possibilità di applicazione di questa disciplina a tutti i casi, anche quelli definiti con sentenza e quindi ai matrimoni già sciolti o ai casi di separazione per i quali vi è già stata una pronuncia e, infine, un meccanismo come quello

testé ricordato che in quanto tale rischia di rendere continuo il ricorso al giudice civile.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Soltanto i cacciatori per la restituzione del porto d'armi sono più litigiosi dei coniugi che bisticciano.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Ribadisco l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, altrimenti mi troverò costretto ad esprimere un parere contrario.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Mi conformo al parere del relatore Gubetti evidenziando che il problema dell'affido dei minori in caso di separazione e divorzio riveste un'importanza notevole.

Ricordo ancora una volta che nei giorni scorsi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indirizzato ai presidi una circolare con la quale chiedeva agli stessi di far visionare i giudizi degli studenti minori ad entrambi i genitori. Tale episodio costituisce un'ulteriore conferma della rilevanza della questione di cui trattasi.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, al di là del merito degli emendamenti, alcuni dei quali necessiterebbero sicuramente di un'ampia discussione per la loro delicatezza, va rilevato un dato di fatto inoppugnabile: si tratta di approvare o non approvare il provvedimento al nostro esame in quanto non c'è tempo sufficiente per eventuali aggiustamenti.

Alcuni dei temi proposti in questa sede, come quelli sollevati dal senatore Zancan sulla convivenza *more uxorio*, sono a mio parere particolarmente allarmistici, anche perché non si considera che al riguardo si è più volte espressa la Corte di cassazione e che la questione è sempre stata oggetto di procedimento giudiziario.

Allo stesso modo ritengo abbastanza controversa l'obiezione fatta dal senatore Calvi. L'affidamento esclusivo è un'ipotesi residuale prevista nel disegno di legge, nella misura in cui il legislatore considera ipotesi privilegiata l'affidamento condiviso in quanto più rispettoso dell'interesse dei minori. Per quanto riguarda le altre modalità, si può continuare a fare riferimento alla normativa vigente in materia di separazione che, con attenta interpretazione, dovrebbero consentire di integrare la lettera della legge.

Infine il ragionamento del senatore Legnini, anche se in termini assoluti si potrebbe condividere, in realtà non tiene conto della concreta realtà dei procedimenti. È vero che è prevista una serie di reati in materia penale tendente a punire il comportamento dei genitori in violazione degli adempimenti previsti, ma è altrettanto vero che non sono mai applicati.

LEGNINI (*DS-U*). Dobbiamo modificare il codice civile, non il codice di procedura civile.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma lei, senatore, sa benissimo che se il giudice in materia di famiglia utilizza alcuni strumenti previsti dal diritto civile rischia di utilizzare strumenti impropri. Ad esempio, se esiste un provvedimento che costringe un genitore a far vedere il figlio all'altro e se a questo non si adempie, è chiaro che si può procedere all'esecuzione ma nessuno la farà mai. Gli strumenti previsti in questo disegno di legge, ovviamente più labili, si inseriscono in un dato comportamentale, che sicuramente verrà poi preso in considerazione dal giudice in riferimento ad una decisione relativa all'affidamento dei minori.

Mi rendo conto che il testo è difficile e di compromesso: io l'ho seguito alla Camera e non ha avuto un *iter* semplice, ma è stato un provvedimento che questa volta, pur condiviso nei principi, in realtà ha trovato varie distinzioni estremamente trasversali in termini di possibile applicazione. Credo che il compromesso potrebbe essere migliorabile, ma ritengo pure che il Parlamento, dopo averne discusso per cinque anni, non può permettersi di chiudere ancora una volta gli occhi dimenticando o trascurando i drammi infiniti che colpiscono le famiglie. Il contenzioso e la disperazione ci sono già: la legge detta principi in materia di famiglia mentre l'applicazione della legge è questione puramente giurisprudenziale.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti presentati al provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,55.